

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA

Reg. (UE) n. 508/2014

BANDO DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA

Priorità n. 5

Favorire la trasformazione e la commercializzazione

Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina

(Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014)

Obiettivo Tematico	OT 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura.	
Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura	
Obiettivi	In linea con l’Obiettivo Tematico 3 sostiene la compensazione agli operatori della pesca e dell’acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina.	
Beneficiari	Imprese di pesca Imprese di acquacoltura	
Enti finanziatori	Unione Europea	Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 508/2014, Reg (UE) 560/2020 e ss.mm.ii., Reg.(UE) 1278/2022, Reg. (UE) n. 560/2020
	Repubblica Italiana	Programma Operativo FEAMP 2014/2020 nazionale CCI-N. 2014IT4MFOP001, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 8452 in data 25/11/2015.
	Regione Campania	Linee Guida Programma Operativo FEAMP 2014/2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 07/02/2017.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	3
Introduzione.....	3
1. Ambito di applicazione del bando.....	4
1.1 Soggetti ammissibili alla compensazione (ambito soggettivo).....	4
1.2 Interventi ammissibili alla compensazione (ambito oggettivo).....	4
1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili alla compensazione (ambito territoriale).....	4
1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale).....	5
1.5 Dotazione finanziaria ed intensità dell'aiuto.....	5
1.6 Metodologia di calcolo e massimali compensativi	5
DOMANDA DI COMPENSAZIONE	8
2. Formalità di partecipazione al bando.....	8
2.1 Titolare della domanda di compensazione.....	8
2.2 Redazione e recapito della domanda di compensazione	8
2.3 Ricevibilità della domanda di compensazione.....	8
AMMISSIONE ALLA COMPENSAZIONE	9
3. Requisiti di ammissibilità.....	9
3.1 Requisiti soggettivi generali.....	9
4. Ammissibilità alla compensazione. Procedimento istruttorio.....	13
5. Concessione ed erogazione della compensazione	14
6. Obblighi del beneficiario e revoca della compensazione	14
6.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di compensazione	14
6.2 Obblighi successivi all'erogazione	14
6.3 Revoca e rinuncia alla compensazione.....	15
DISPOSIZIONI FINALI	16
7. Pubblicazioni	16
8. Altre disposizioni.....	16
DOCUMENTAZIONE.....	17
9. Documentazione a corredo dell'istanza	17
Documentazione a corredo della domanda di compensazione.....	17
Modelli allegati al bando	18

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Introduzione

Il Reg. (UE) 2022/1278 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 ha modificato il Reg. (UE) n. 508/2014, con l'obiettivo di implementare misure specifiche per attenuare l'impatto economico derivante dal perdurare della guerra in Ucraina sul settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 comma 7 del Reg. (UE) n. 2022/1278 ha integrato l'art. 68 del Reg (UE) 508/2014 consentendo agli stati membri di erogare compensazioni finanziarie agli operatori del settore ittico: *"3. Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"*.

A tal fine si evidenzia che il calcolo della compensazione sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui all'allegato XIII al nuovo PO FEAMPA 2021-2027; detta metodologia basa il calcolo su:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale utilizzato nell'anno 2021 e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo;
- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti commercializzati nell'anno 2021.

L'Amministrazione con il presente bando intende consentire alle imprese, che non hanno partecipato al precedente bando delle Misura, il riconoscimento della compensazione finanziaria, secondo il richiamato metodo di calcolo, per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi **tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022**.

Non è, dunque, consentito, alle imprese già beneficiarie della compensazione di presentare nuovamente la domanda di finanziamento.

1. Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Campania, della Misura 5.68 par. 3 "Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione alla compensazione ed alla selezione e quantificazione di quest'ultima.

L'Autorità di Gestione ha adottato i documenti di attuazione del PO¹; il Referente regionale dell'Autorità di Gestione per la Campania (in seguito "RAdG") ha adottato i documenti di attuazione del programma regionale².

Responsabile di Misura (in seguito "RdM") è il dr. Maurizio Cinque – Dirigente dell'Ufficio Caccia, Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

1.1 Soggetti ammissibili alla compensazione (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento per gli interventi di cui al capitolo 1.2 del presente Bando di Misura:

- le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca³;
- le imprese di acquacoltura⁴.

1.2 Interventi ammissibili alla compensazione (ambito oggettivo)

È ammissibile alla compensazione:

- la compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022.

1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili alla compensazione (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania in base alla sede legale per le imprese di pesca, in base alla sede legale ovvero operativa per le imprese acquicole. Si precisa che, nel caso delle imprese acquicole con impianti produttivi ubicati in più regioni, queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori

¹ Si segnalano: Criteri di Ammissibilità; Criteri di Selezione; Disposizioni Attuative parte A – Generali; Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura; Linee guida per le Spese Ammissibili; Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.); Disposizioni Procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG; FAQ. Si segnala anche il DPR n. 22 del 05/12/2018 – Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE.

² Tra i quali si segnala il vigente Manuale delle Procedure e Controlli del RAdG adottato con Decreto Dirigenziale Regionale n.277 del 05/10/2017, e successive revisioni.

³ Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio – CODICE ATECO 03.1

⁴ Imprese del settore acquacoltura – CODICE ATECO 03.2

domande successivamente presentate in altre regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

Il presente Bando sarà pubblicato sul BURC; le istanze potranno essere presentate dalle ore **09.00 del giorno di adozione del decreto di approvazione del presente bando alle ore 16.00 del giorno 22 dicembre 2023**; non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori della finestra temporale indicata.

Le domande potranno essere presentate solo a partire dalla data di apertura del bando; le domande presentate prima di tale data saranno considerate irricevibili.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania alle pagine dedicate al PO FEAMP.

1.5 Dotazione finanziaria ed intensità dell'aiuto

La dotazione finanziaria del presente Bando sarà definita a seguito delle economie generate da altre misure del PO FEAMP 2014/2020 allocate sulla misura 5.68, par. 3.

L'Amministrazione Regionale compenserà alle imprese beneficiarie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici ovvero acquicole, lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

L'intensità dell'aiuto è fissata dall'art. 95 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 al 50% della spesa ammissibile; con riferimento alla misura 5.68, però, l'art. 95 par. 2 dello stesso regolamento ne consente l'innalzamento al 100%.

Qualora necessario sarà possibile provvedere alla compensazione con il nuovo PO FEAMPA 2021-2027. Intensità dell'aiuto e metodo di calcolo dell'importo della compensazione sono definiti con il nuovo PO FEAMPA. Salvo diverse indicazioni del nuovo PO FEAMPA definitivamente approvato in CE, ai fini del presente bando è finanziato il 100% della compensazione risultante dall'applicazione del metodo di calcolo.

1.6 Metodologia di calcolo e massimali compensativi

Si ribadisce che il calcolo della compensazione spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui all'allegato XIII al nuovo PO.

Per le **imprese di pesca** il valore della compensazione sarà dato:

- alle **imprese di pesca professionale in mare** si applicherà, in funzione della classe di lunghezza (LFT), il relativo valore di k mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 2.6.1 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede la compensazione; il valore complessivo della compensazione VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nkW \times NM$$

nkW = numero di chilowatt

NM = numero di mesi

- alle **imprese di pesca professionale nelle acque interne** per le imbarcazioni da pesca indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si applica la medesima formula e si utilizza il coefficiente:

- k pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 e VL0612;
- k pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione;

il parametro nkW che sarà utilizzato per ottenere il valore della compensazione è quello presente sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni "remo velica" che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di pesca, il numero di KW sarà quello riportato nella licenza di navigazione.

Per **le imprese di acquacoltura** si applicherà, in funzione della tipologia di impianto, il relativo valore di k mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto commercializzato dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2021; il valore complessivo della compensazione VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt = produzione annua in tonnellate/1000 avannotti

NM = numero di mesi

I valori di k presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 3.8.2 la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede la compensazione, per il valore di k della tipologia di impianto prevalente tra quelle oggetto di richiesta di compensazione.

Il valore delle tonnellate nt prodotte commercializzate nell'anno 2021, preso a base di calcolo per ottenere il valore della compensazione, è fornito dall'impresa richiedente; qualora le tonnellate o il numero di avannotti commercializzati nell'anno 2021 dichiarati dal richiedente dovessero superare il 10% del prodotto, ovvero numero di avannotti, calcolato come rapporto tra il valore della produzione, estratto dal bilancio 2021, ed il prezzo medio di vendita nel medesimo anno, l'Amministrazione concedente utilizzerà quest'ultimo valore per il calcolo della compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate/numero di avannotti prodotti commercializzati moltiplicato il valore di k derivante dalla media dei valori di k delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di **310 giorni complessivi**. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazione di mese.

L'importo massimo erogabile a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina" nel periodo di eleggibilità e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella metodologia di calcolo, è così definito:

- per ciascuna imbarcazione da pesca la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato)⁵ a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 80.000 euro,
- per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato) a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 360.000,00 euro.

⁵ Nel caso di "contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca", nel calcolo della compensazione si terrà conto del credito di imposta maturato nel periodo 24/02/2022-31/12/2022 a fronte della relativa spesa sostenuta nell'arco temporale di riferimento.

DOMANDA DI COMPENSAZIONE

2. Formalità di partecipazione al bando

2.1 Titolare della domanda di compensazione

La domanda di compensazione deve essere presentata

- dall'impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca
- dall'impresa che gestisce gli impianti acquicoli

che sostiene i maggiori costi di produzione.

2.2 Redazione e recapito della domanda di compensazione

La domanda di compensazione può essere presentata per una o più imbarcazioni interessate così come per una o più tipologie di impianto gestite dall'impresa acquicola. L'impresa richiedente può presentare comunque più domande nel limite dei massimali di spesa riportati nel capitolo 1.6.

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato A o B al presente bando; deve essere debitamente compilata, firmata e corredata da copia di un documento di identità del firmatario e dalla documentazione richiesta dal presente bando.

La domanda va corredata dal riepilogo dei dati relativi ad ogni singola imbarcazione interessata ovvero per ogni tipologia di impianto, accuratamente compilato e firmato.

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori e ogni altro documento per cui è richiesta firma devono essere sottoscritti dal titolare per l'impresa individuale o dal legale rappresentante per le società.

La documentazione va inoltrata in formato .pdf.

Per specifiche esigenze legate al sistema di monitoraggio e certificazione dell'AdG, ogni seguente gruppo di documenti deve essere prodotto in unico file, separato dagli altri:

- **File 1: Allegato A o B (Istanza di compensazione) in uno con il documento di identità;**
- **File 2: Documenti da allegare e riportati al cap. 9**

La domanda va inoltrata alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Caccia, Pesca e Acquacoltura, esclusivamente a mezzo PEC, recante in oggetto la dicitura: "FEAMP Campania 2014/2020 – candidatura al Bando di Misura 5.68, par. 3 – Decreto Dirigenziale n. ____ del ____", all'indirizzo pescacampania@pec.regione.campania.it.

La domanda deve **essere inviata entro e non oltre il termine di scadenza del bando.**

2.3 Ricevibilità della domanda di compensazione

Non è ricevibile la domanda di compensazione, se:

1. inoltrata con mezzi diversi dalla PEC o ad indirizzi PEC diversi da pescacampania@pec.regione.campania.it o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;

3. inviata prima della data di apertura del bando;
4. mancante del documento "Domanda di compensazione" (Allegato A o B al presente bando), o mancante della relativa sottoscrizione.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, ed è sottoposta alla verifica di ammissibilità alla compensazione di cui di seguito.

AMMISSIONE ALLA COMPENSAZIONE

3. Requisiti di ammissibilità

I requisiti per l'accesso sono tratti: dal Reg. (EU, EURATOM) n. 2018/1046 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all'art. 136, par. 1, determina le cause di esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione; dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all'art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità al compensazione del fondo; dai documenti "Criteri di ammissibilità" e "Disposizioni Attuative parte A – Generali", adottati dall'AdG nazionale. Altri requisiti sono propri del presente bando.

3.1 Requisiti soggettivi generali

3.1.1 *Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046*

La domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile; l'obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori ad € 150,00;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave⁶;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371⁷ e dell'art. 1 della Convenzione relativa

⁶In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

⁷ Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

- alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁸;
- ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁹ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea¹⁰ o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI¹¹ o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI¹²
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849¹³;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI¹⁴; ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
 - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹⁵;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempire ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
 - f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹⁶;
 - g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
 - h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

⁸ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁹ Già dettagliata alla prima nota del punto i).

¹⁰ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

¹¹ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

¹² Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

¹³ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

¹⁴ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹⁵ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹⁶ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.1.2 *Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014*

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁷ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- d) *(omesso perché non pertinente alla misura del presente bando).*

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁸ nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10¹⁹ e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale, così come previsto dalla sezione 3.2, punto 33, degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3.1.3 *Requisiti soggettivi generali ulteriori*

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e non deve risultare nel registro debitori della Regione Campania;
3. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione, condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la

¹⁷ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

¹⁸ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹⁹ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

- Pubblica Amministrazione;
4. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione;
 5. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
 6. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

3.1.4 Requisiti soggettivi specifici per la misura

Per accedere alla compensazione di cui al presente bando devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per la misura:

3. il richiedente deve essere armatore di almeno una imbarcazione da pesca;
4. il richiedente deve avere sede legale in uno dei comuni della regione Campania per le imprese di pesca;
5. il richiedente deve avere sede legale e/o operativa in uno dei comuni della regione Campania per le imprese acquicole;
6. il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
7. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio.

3.1.5 Requisiti di selezione

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso alle misure del FEAMP sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione operata con assegnazione di un punteggio in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente (C)	Calcolo	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
T1	Giorni (G) trascorsi tra l’apertura del bando e la data di presentazione dell’istanza	C=0	20<G≤60	40	
		C=0,5	10<G≤20		
		C=1	G≤10		
R1	Maggiori kW (il numero di kW complessivi per tutte le imbarcazioni per le quali si chiede la compensazione)	C=0	0<kW≤200	30	
		C=0,5	200<kW≤500		
		C=1	kW>500		
R2	Volume della produzione in tonnellate (t)	C=0	1<t≤5	30	
		C=0,5	5<t≤100		
		C=1	t>100		
R3	Percentuale (P) di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 per quelle acquicole) e quella scaturente dall’applicazione della metodologia	C=0	5<P≤10	0	
		C=0,5	10<P≤20		
		C=1	P>20		
				100	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto

tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100. Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno la compensazione spettante.

Poiché la compensazione deve essere garantita per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo della compensazione che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze ammissibili.

Al fine di compensare i beneficiari per tutto il periodo e per l'intera cifra individuati dalla metodologia di calcolo, potrà essere prevista una eventuale integrazione della compensazione a valere sulle risorse finanziarie residue ovvero aggiuntive del FEAMP, del FEAMPA o del “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sez. 2.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2022)7945” di cui al DM 48570 del 31 gennaio 2023.

In questo caso l'Amministrazione procederà secondo quanto la normativa prevista dal Fondo ovvero Aiuto di Stato di provenienza delle risorse finanziarie integrate.

4. Ammissibilità alla compensazione. Procedimento istruttorio.

L'istruttoria relativa alla ricevibilità e all'ammissibilità della domanda di compensazione è avviata all'arrivo della domanda stessa, una volta acquisita al protocollo generale dell'Ente, dunque, anche prima della scadenza del bando; al richiedente non è data comunicazione di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento (in seguito "RdP") può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità:

- **per le imprese da pesca:** non aver posto l'imbarcazione, per la quale si richiede la compensazione, in disarmo per tutto il periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per tutto il periodo temporale compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022;
- **per le imprese acquicole:** essere state attive nel periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per il periodo temporale compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022.

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili sono ammesse alla fase successiva.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda.

Nel caso in cui una domanda risulti irricevibile, il richiedente ha la possibilità di ripresentare nuovamente l'istanza entro i termini stabiliti dal RdP.

In applicazione della nota dell'AdG del PO FEAMP 2014/2020, di cui al protocollo MASAF del 26/07/2023 n. 0395015, che consente agli OO.II. di selezionare i beneficiari di compensazioni e premi entro il 29 dicembre 2023 con l'approvazione delle graduatorie riportanti punteggio e compensazioni da erogare per ciascun beneficiario, non è previsto il ricorso al riesame.

In caso di compensazione stimata per un importo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Amministrazione richiede dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto. La documentazione va inoltrata dal richiedente

a mezzo PEC tempestivamente e con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di compensazione.

In caso di compensazione non superiore all'importo di € 15.000,00, di cui al punto 14.4 dell'allegato I del Reg. 1046/2018/UE, in attuazione dell'art. 137, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 136, par. 1, del Reg. 1046/2018/UE. Per la compensazione di importi superiori ad € 15.000,00 il controllo sarà eseguito sulla totalità delle domande.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude con la pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili alla compensazione, riportante il punteggio e calcolo della compensazione, entro il termine di cui alla citata nota dell'AdG del Programma e l'elenco delle domande irricevibili e inammissibili con indicazione degli estremi della comunicazione di esito dell'istruttoria. L'elenco delle domande ammesse alla compensazione sarà unico per imprese acquicole e imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, con relativo importo per ciascuna. Gli elenchi sono pubblicati sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

5. Concessione ed erogazione della compensazione

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo della compensazione relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo della compensazione è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

L'elenco delle domande ammesse alla compensazione, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni compensazione concessa, è approvato con decreto pubblicato sul BURC e sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti i richiedenti ammessi o meno.

Con successivi decreti sarà disposto l'impegno delle risorse necessarie per il finanziamento delle domande, la concessione della compensazione per ciascuna domanda ed, infine, la relativa erogazione alla competente Direzione Generale Risorse Finanziarie.

L'amministrazione si riserva, prima dell'adozione dei decreti di concessione della compensazione e relativo impegno delle risorse e successiva liquidazione, di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese dall'impresa richiedente.

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione della compensazione gli eventuali interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

6. Obblighi del beneficiario e revoca della compensazione

6.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di compensazione

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di compensazione.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

6.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione della compensazione, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dalla

data dell'effettiva erogazione della compensazione. In caso d'inosservanza l'importo della compensazione è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente alla compensazione di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento di compensazioni dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Ucraina a valere sulla misura 5.68 del PO FEAMP 14-20.

6.3 Revoca e rinuncia alla compensazione

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione della compensazione.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria alla compensazione non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

La rinuncia antecedente alla concessione della compensazione è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia espressa e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

La rinuncia successiva alla concessione della compensazione è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali ed erariali sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014-2020.

DISPOSIZIONI FINALI

7. Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP disposte con il presente bando sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, all'indirizzo web: <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>.

Restano ferme le pubblicazioni dovute o ritenute opportune sul BURC, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del D.Lgs. n. 33/2013, e sulla sezione "Regione – Casa di Vetro" a norma della L.R. n. 23/2017, che sono effettuate sulle pertinenti pagine del portale dell'Ente.

8. Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RADG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Campania – Manuale del RADG – che disciplina i procedimenti interni della Regione Campania di attuazione del PO FEAMP 2014/2020) e ai documenti adottati dall'AdG nazionale²⁰.

Per effetto di atti imposti dall'AdG nazionale, la Regione Campania si riserva la facoltà di disporre la revoca del presente bando; alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle domande di compensazione presentate.

Con la domanda di compensazione il richiedente dichiara di aver preso visione del bando, di accettarlo, e di impegnarsi alla sua osservanza.

Con la domanda di compensazione il richiedente dà atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) quest'ultima non può erogare la compensazione.

Con la domanda di compensazione il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per adempiere ad obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e), nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso, pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP all'indirizzo: <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>, oppure all'indirizzo diretto: http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/GDPR_09-2020_Informativa_FEAMP-Regia.pdf.

Con la domanda di compensazione, il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti nei modi e per le finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento.

²⁰ Si richiama in proposito la nota 1

DOCUMENTAZIONE

9. Documentazione a corredo dell'istanza

Documentazione a corredo della domanda di compensazione

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta del presente bando all'atto della domanda di compensazione.

	Documenti per la domanda
1.	Allegato A al bando (domanda di compensazione per le imprese di pesca) o Allegato B (domanda di compensazione per le imprese acquicole) compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante
2.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Documenti per le imprese di pesca
3.	Copia conforme all'originale della licenza di pesca rilasciata dall'Ufficio Marittimo ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede la compensazione ovvero per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette "remo veliche" su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione
4.	Allegato C - Dichiarazione rilasciata dal richiedente riportante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 con il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione.
5.	Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente secondo il modello riportato nell'allegato A
	Documenti per le imprese acquicole
6.	Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente secondo il modello riportato nell'allegato B
7.	Qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2021
8.	Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2021 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita
	Altri documenti
9.	Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente

10.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di compensazione o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire
-----	---

Modelli allegati al bando

Gli allegati al presente bando sono resi disponibili in formato .doc, o comunque in formato editabile, sul portale web della Regione Campania alle pagine dedicate al PO FEAMP:

Allegato A o B – Istanza di ammissione al finanziamento;

Allegato C – Dichiarazione dei giorni di armamento

Documenti a supporto